



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi.....Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 07/12/2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

I fatti relativi alla controversia in esame possono essere così riassunti.

La società ricorrente intratteneva con la banca resistente diversi rapporti, in particolare due finanziamenti rispettivamente per euro 50.000,00 ed euro 100.000,00 ed un'apertura di credito per "anticipo fatture", garantiti da fideiussione *omnibus* del socio accomandatario.

In data 8 ottobre 2009 la ricorrente richiedeva di beneficiare — in relazione al rapporto testualmente denominato "Concessione di garanzia: anticipo Export" — della sospensione dei debiti per le piccole e medie imprese di cui all'accordo del 3 agosto 2009 tra ABI, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Associazioni di categoria (Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio: di seguito, Avviso comune), al fine di poter rafforzare la propria "capacità finanziaria in un momento di rallentamento dell'economia di settore".

La richiesta restava priva di formale riscontro, sì da indurre la ricorrente a formulare il 23 giugno 2010 un primo reclamo nel quale contestava il complessivo comportamento della banca. Più precisamente, riferiva di aver ricevuto rassicurazioni verbali dal responsabile della filiale, il quale si sarebbe impegnato a concedere, in caso di difficoltà finanziarie, la suddetta proroga sugli anticipi fatture, anche a prescindere dal riconoscimento delle



agevolazioni di cui all'Avviso comune. Tale impegno, tuttavia, non veniva rispettato, provocando all'impresa gravi complicazioni nell'ordinaria gestione finanziaria e significative perdite economiche in relazione agli sconfinamenti effettuati.

Frattanto, ancor prima di ricevere il reclamo, con lettera del 24 giugno 2010 la banca comunicava alla ricorrente il "recesso [*rectius*, la risoluzione anticipata per i finanziamenti, il recesso per l'apertura di credito] con effetto immediato dagli affidamenti" accordati, intimando il pagamento, entro un giorno dalla comunicazione, del capitale non ancora rimborsato, degli interessi ed accessori ancora dovuti e degli eventuali oneri di mora, per un importo complessivo di euro 213.406, 56.

A fronte di tale comunicazione, la società ricorrente rinnovava il proprio reclamo con lettera del 3 luglio 2010, chiedendo alla banca la revoca del recesso/risoluzione e la concessione della proroga di cui all'Avviso comune con antergazione degli effetti almeno fino al marzo 2010. Nel riepilogare brevemente i termini della controversia, la ricorrente riferiva dell'iniziale richiesta di proroga, accolta dalla banca solo con riferimento ai finanziamenti chirografari in corso di ammortamento. Nonostante le sopra richiamate rassicurazioni fornite dal responsabile della filiale, nel marzo 2010, in presenza dei primi segnali di difficoltà, la banca aveva richiesto il pagamento delle fatture scadute e, in mancanza, negato l'accesso a nuove operazioni di anticipo, sino ad arrivare alla definitiva rottura del credito, con richiesta di rientro dell'iniziale esposizione debitoria entro un giorno.

Nella nota del 6 luglio 2010 la banca riscontrava, in merito alla richiesta di moratoria per gli anticipi su fatture, l'assenza delle condizioni per il riconoscimento delle facilitazioni. Riguardo alla revoca degli affidamenti, richiamava le clausole contrattuali che, per le "operazioni fiduciarie", prevedono "la facoltà delle parti di recedere in qualsiasi momento". Tanto premesso, la banca giustificava la propria decisione sulla base di valutazioni del merito creditizio, richiamandosi anche ad elementi soggettivi quali la "capacità potenziale del debitore di rimborsare le somme ottenute a prestito".

Insoddisfatta della risposta ricevuta, la società ha presentato in data 10 ottobre 2010 ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario affinché disponga a carico della banca: a) il ripristino di tutti gli affidamenti revocati; b) l'allungamento a 270 giorni delle scadenze relative agli "anticipi su fatture", con decorrenza dal 30 marzo 2010, data a partire dalla quale l'impresa aveva riscontrato le prime difficoltà finanziarie; c) la cancellazione dalla Centrale dei Rischi dello sconfinamento causato dalla resistente; d) il "rimborso" (o meglio, lo storno) degli interessi di mora sulle somme da restituire; e) "il rimborso parziale degli interessi calcolato per differenza di rating e proiettato fino alla data del ripristino del vecchio rating".

A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente ha ricordato il testo dell'Avviso comune, là dove prevede che l'istanza di sospensione dei debiti si intende accolta entro trenta giorni salvo esplicito e motivato rifiuto, a condizione che l'impresa sia qualificata *in bonis* e non presenti ritardi nei pagamenti al momento della presentazione della domanda. La scrivente ha quindi osservato che in seguito alla presentazione della domanda in data 8 ottobre 2009, la banca ha di fatto concesso la sospensione dei finanziamenti chirografari e negato la proroga per gli anticipi su fatture, senza procedere ad alcuna comunicazione nei confronti della cliente, e che al momento della richiesta sussistevano le summenzionate condizioni per accordare l'agevolazione in questione, come indirettamente confermato dalla circostanza che essa è stata riconosciuta per i finanziamenti medesimi.

In allegato al ricorso, è stata prodotta copia della corrispondenza intercorsa con la banca. La banca ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini per il tramite del Conciliatore Bancario Finanziario, replicando rispetto a ciascuna richiesta del ricorrente.



A suo dire, sarebbe infondata, innanzitutto, la richiesta di ripristino degli affidamenti revocati. Al riguardo, la banca — rivendicando la propria esclusiva competenza in tema di valutazioni del merito di credito — ha ribadito la piena legittimità delle proprie scelte, confermando di aver inteso risolvere con la succitata comunicazione del 24 giugno 2010 i due finanziamenti chirografari in essere con la ricorrente in seguito all'inadempimento (che sarebbe "incontestato e non controverso") di due o più rate. Con la stessa comunicazione la banca ha "legittimamente" esercitato, in relazione all'apertura di credito a tempo indeterminato, la facoltà di recesso contrattualmente prevista, tenuto conto dell'aggravarsi della situazione patrimoniale della cliente.

In merito alla richiesta moratoria per gli anticipi fatture, la banca ha preliminarmente osservato che l'agevolazione è riservata a "piccole e medie imprese con adeguate prospettive economiche e che possano provare la continuità aziendale, liquidità sufficiente", presupposti che nel caso di specie risultavano insussistenti.

Ha inoltre affermato che, per le anticipazioni a breve, l'Avviso comune contempla la possibilità di un allungamento a 270 giorni delle scadenze solo se relative a crediti certi ed esigibili e che dunque, per accedere alle agevolazioni, sarebbe occorsa una conferma degli importi fatturati da parte del debitore ceduto. Tanto più in relazione a rapporti, come quello in questione, in cui pregresse vicende (segnatamente, la presentazione alla banca di fatture per importi maggiorati rispetto a quelli effettivi, nonché l'ottenimento di anticipazioni per fatture già presentate ad altri intermediari) inducano a valutazioni cautelative circa l'affidabilità del creditore cedente.

Ad ulteriore conferma della improcedibilità della richiesta di moratoria, la banca ha citato una circolare ABI del 23 ottobre 2009 che, nel fornire indicazioni sui contenuti dell'Avviso comune, circoscrive l'allungamento delle scadenze per il credito a breve per i soli crediti a scadenza fissa e non per quelli soggetti a revoca, quale è invece l'apertura di credito concessa alla società ricorrente, in quanto revocabile per volontà di entrambe le parti.

Con riferimento al termine di trenta giorni entro il quale, in mancanza di risposta, la moratoria si intenderebbe accolta, l'Avviso comune e la già ricordata circolare ABI chiariscono l'insussistenza di qualsiasi automatismo. Ne discende che, nella valutazione della richiesta, l'intermediario deve attenersi all'ordinario criterio della "sana e prudente gestione". D'altro canto, il termine per il rifiuto non ha — secondo la resistente — carattere ordinario, né sono previsti vincoli di forma per la relativa comunicazione. Del resto, anche a voler considerare perentorio il termine predetto perentorio, la mancata formalizzazione del rifiuto non potrebbe comunque supplire all'oggettiva carenza dei presupposti, ma fondare, al più, un legittimo affidamento dell'impresa richiedente nel conseguimento della sospensione ed "esimere da responsabilità per le obbligazioni eventualmente assunte sulla base di tale affidamento; ipotesi che nella fattispecie sicuramente non ricorrono".

Per quanto concerne la cancellazione delle segnalazioni in Centrale dei rischi, la banca ha sottolineato, fra l'altro, che esse conseguono ad elementi oggettivi, in presenza dei quali l'intermediario non può esimersi dall'avviare i conseguenti adempimenti.

Ed ancora, la resistente ha contestato la richiesta di rimborso degli interessi moratori, ovvero — presumibilmente — degli oneri applicati sugli affidamenti revocati. Al proposito, la banca ha precisato che le doglianze della ricorrente non attengono né all'ammontare né alle modalità di capitalizzazione, riguardando piuttosto i presupposti, vale a dire l'interruzione del credito rispetto alla quale la banca medesima ha già fornito le proprie motivazioni. Priva di consistenza, oltre che difficilmente intellegibile, è infine l'istanza di rimborso parziale degli interessi per differenza di rating.



In allegato alle controdeduzioni, la banca ha prodotto: copia della fattura anticipata per importo maggiore di quello effettivo; copia della corrispondenza intercorsa con la cliente; riepilogo dell'esposizione debitoria in capo alla ricorrente; copia dell'Avviso comune e della circolare ABI del 23 ottobre 2009.

Risulta pervenuta il 2/12/2010 anche una ulteriore nota valutativa da parte del ricorrente.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio pone diverse questioni, fra loro collegate, quali, in particolare, quelle della risoluzione dei contratti di finanziamento, nonché della mancata concessione delle agevolazioni di cui al più volte citato Avviso comune relativamente all'apertura di credito per anticipo fatture.

Relativamente alla prima delle problematiche sopra enunciate, giova ricordare come l'intermediario abbia chiarito in sede di controdeduzioni di aver inteso risolvere per inadempimento i finanziamenti chirografari concessi alla ricorrente. Ed a tal fine l'intermediario medesimo ha lamentato il mancato adempimento tempestivo di due rate da parte del debitore, che — in quanto indice di un'intrinseca alterazione dell'equilibrio patrimoniale di quest'ultimo — ne avrebbe comportato la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. È appena il caso di segnalare, infatti, come la nozione di insolvenza posta a base — accanto alle ulteriori ipotesi del rifiuto o della diminuzione, ad opera del debitore, delle garanzie promesse — del rimedio in parola debba intendersi come una sostanziale modificazione delle condizioni dello stesso debitore, tale da rendere verosimile l'impossibilità per costui di far fronte ai propri impegni. D'altro canto, l'intermediario, comunicando la propria richiesta di pagamento immediato, ha determinato il prodursi dell'effetto in questione.

Non sembra superfluo osservare che il tempo dell'adempimento può analizzarsi non solo sotto il profilo della *divisio* fra termine stabilito a favore del debitore, senza che il creditore possa pretendere prima (art. 1185, comma 1°, c.c.), salvo che si sia verificata la decadenza suddetta, e termine stabilito a favore del creditore, ma anche alla luce dell'art. 1457 c.c., a seconda che esso sia, o non sia, essenziale, come dice la legge, o perentorio, come pure si usa denominarlo. A fronte della fissazione di un termine espresso, tale essenzialità può essere desunta per via interpretativa dal complesso delle manifestazioni di volontà negoziale, ovvero per una precisa qualificazione negoziale del termine (come essenziale, appunto), o, ancora, per la presenza di una clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.). Ebbene, nel caso di specie, sussistono circostanze idonee ad indicare il carattere perentorio del termine, tanto più che il relativo patto non necessita né di forma speciale, né di formula sacramentale. In presenza della clausola, dell'inadempimento del debitore e della dichiarazione del creditore, la fattispecie è perfetta. La conseguenza del mancato adempimento tempestivo sarà, dunque, la risoluzione di diritto del contratto, divenendo superfluo ogni giudizio sulla gravità dell'inadempimento.

Venendo al secondo dei punti oggetto di contestazione, vale a dire il mancato accoglimento della richiesta di moratoria per gli anticipi su fatture, il Collegio ritiene di poter concordare con l'interpretazione dell'Avviso comune fornita dalla Circolare ABI del 23 ottobre 2009 e riproposta dall'intermediario nelle proprie controdeduzioni, secondo cui la previsione del termine di trenta giorni entro il quale, salvo esplicito e motivato rifiuto scritto, l'istanza di sospensione dei debiti s'intenderebbe accolta non comporta, invero, alcun automatismo.

Atteso che occorre tenere nettamente distinte la fase della valutazione di ammissibilità dell'impresa all'iniziativa da quella successiva di valutazione di merito nell'accoglimento della domanda, preme sottolineare che la concessione delle agevolazioni è subordinata



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

alla circostanza che l'impresa sia ancora classificata "in bonis" e non presenti ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda. Inoltre, negli altri casi di piccole e medie imprese con una situazione economica e finanziaria in grado di provare la continuità aziendale, ma che a causa della crisi presentino una difficoltà temporanea, l'intermediario deve valutare la richiesta secondo il principio della sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure.

Del resto, nella vicenda *de qua*, l'intermediario ha fornito puntuali argomentazioni a sostegno del mancato accoglimento della domanda, affermando sia l'insussistenza dei presupposti soggettivi di ammissibilità all'iniziativa in capo all'impresa ricorrente, sia la mancanza dei requisiti di certezza ed esigibilità dei crediti previsti dall'Avviso comune per le anticipazioni a breve termine.

D'altro canto, anche laddove si volesse considerare perentorio il predetto termine di trenta giorni, la mancata formalizzazione del rifiuto non potrebbe in alcun modo supplire all'oggettiva carenza dei presupposti, ma aver fondato, al più, un legittimo affidamento dell'impresa richiedente in ordine al conseguimento della sospensione e determinare una responsabilità dell'intermediario per le obbligazioni eventualmente assunte dall'impresa medesima sulla base di tale affidamento: ipotesi, questa, che nel caso in esame sicuramente non ricorre.

Le considerazioni testé svolte hanno, del resto, carattere assorbente rispetto alle altre richieste formulate dalla ricorrente ed esimono il Collegio da una specifica trattazione, essendo dei meri corollari rispetto alle tematiche sin qui affrontate.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI